

**SpA AUTOSTRADA DEL BRENNERO - Trento**

PROT. 25098

\*\*\* \* \*\*\*

**ORDINANZA n. 117/2015**

\*\*\* \* \*\*\*

Il sottoscritto dott. ing. Carlo Costa, nella sua qualità di Direttore Tecnico Generale della SpA Autostrada del Brennero, in virtù delle funzioni e deleghe attribuitegli con Determina dell'Amministratore Delegato n. 108 d.d. 1 febbraio 2011,

**considerato**

- che, con ordinanza n°100/2014 di data 17 ottobre 2014, l'Autostrada A22 ha adottato per tutti i veicoli in transito nel tratto autostradale compreso tra il km 0+000 e il km 207+000, dal Confine di Stato alla stazione autostradale di Affi/Lago di Garda sud l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre 2014 al 15 aprile 2015;
- che, anche nel tratto compreso tra la stazione autostradale di Affi/Lago di Garda sud e l'allacciamento con l'Autostrada A1, sono frequenti le precipitazioni nevose;
- che, in alcuni casi, le precipitazioni possono avere durata ed intensità significativa tale da determinare situazioni di riduzione delle condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli che vi transitano;
- che, l'Autostrada A1 Milano – Napoli, nel tratto compreso tra il km 119+500 e il km 210+100, tratto che comprende l'allacciamento con l'Autostrada A22, ha adottato per tutti i veicoli in transito

l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre 2015 al 15 aprile 2016;

- che, l'Autostrada A4 Brescia - Padova, nel tratto compreso tra il km 217+700 e il km 363+723, tratto che comprende l'intersezione con l'Autostrada A22, ha adottato per tutti i veicoli in transito l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre 2015 al 15 aprile 2016;

**ritenuto necessario**

- estendere lungo l'intero percorso dell'Autostrada A22, il divieto di transito dei veicoli che non hanno idonei mezzi antisdrucchiolevoli per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione;
- a tale scopo, prevedere altresì che i veicoli siano costantemente dotati di tali mezzi antisdrucchiolevoli per evitare che, l'insorgere improvviso ed imprevedibile di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio sulla strada, possa determinare blocchi temporanei della circolazione rendendo difficoltosa o impossibile l'attività di sgombero della neve dal piano viabile nonché il transito dei mezzi di soccorso o di pubblica utilità;
- uniformarsi, nei provvedimenti adottati dagli enti concessionari dell'Autostrada A1 Milano – Napoli e dell'Autostrada A4 Brescia – Padova nei tratti che comprendono gli allacciamenti con l'Autostrada A22, che hanno vietato il transito dei veicoli non provvisti di idonei mezzi antisdrucchiolevoli per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione durante il periodo invernale;

**visti**

- gli artt. nn. 5 e 6 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, che attribuiscono al concessionario, previa comunicazione all'Ente concedente, i poteri di stabilire con ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per l'autostrada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con DPR n. 495 in data 16.12.1992;
- la Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale in caso di emergenza neve emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 gennaio 2013;

**ORDINA**

a tutti i conducenti di veicoli a motore che dal 15 novembre 2015 al 15 aprile 2016 transitano lungo l'intero percorso dell'Autostrada A22, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva Comunitaria 92/23 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e successive modificazioni o a quelle dei Regolamenti ECE-ONU in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.

Tutte le prescrizioni menzionate saranno rese note all'utenza mediante l'apposizione di opportuna segnaletica stradale.

È fatto obbligo di farla rispettare a tutti i funzionari e agenti di cui  
all'art.12 del Codice della Strada.

L'ordinanza dovrà intendersi vigente dopo la posa in opera  
dell'idonea segnaletica.

Trento, 23 ottobre 2015

GA/aa/ac

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE

(Ing. Carlo Costa)

Ordinanza 117\_015\_pneumatici invernali

www.pneumaticisottoco.com/olo.it